

Allegato A)

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

IPOTESI DI ACCORDO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2010
PREVISTO DAGLI ART. 4 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 1.4.1999 DEL
COMPARTO REGIONE - ENTI LOCALI E
DAL SUCCESSIVO CONTRATTO CCNL 22.01.2004
(ipotesi di accordo)

L'anno duemiladieci il giorno due del mese di dicembre nella residenza del Comune,

T R A

A) la delegazione di parte pubblica del Comune di San Bernardino Verbano, nominata con delibera giuntale n. 14 del 25.02.2010 nelle persone

- del componente il Segretario Comunale signor Di Pietro Nicola
- del componente il Responsabile del Servizio Finanziario signora Tania Giani;
- del componente il Responsabile dei Servizi Demografici signora Oriana Gregianin;
- del componente il Responsabile del Servizio Tecnico signor Andrea Beretta;

e

B) la delegazione sindacale rappresentata nel presente atto dalle persone di seguito elencate:

- signora Troiani Maria Rosa rappresentante provinciale della CISL FP VCO
- signor Gallina Angelo rappresentante provinciale della UIL FPL VCO
- signor Poscia Dorianò componente RSU

P r e m e s s o

- che in data 31.3.1999 ed in data 1.4.1999 venivano stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle Regioni Autonomie Locali avente validità fino al 31.12.2001 per la parte normativa e 31.12.1999 per la parte economica;
- che in particolare l'art. 4 e seguenti del CCNL stipulato in data 1.4.1999, demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 dello stesso contratto nel rispetto della disciplina stabilita dal successivo articolo 17 nonché la regolamentazione di tutta una serie di materie nello stesso elencati;
- che lo stesso articolo 4 all'ultimo comma precisa che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato prima, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che in data 22.1.2004 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni autonomie locali avente validità fino al 31.12.2005 per la parte normativa e 31.12.2003 per la parte economica;
- che in data 9.5.2006 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- che in data 11/4/2008 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
- che l'ultimo Contratto Collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune, relativo all'anno 2009 è stato sottoscritto;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 59 bis del 25.11.2010 è stato determinato il fondo produttività relativo all'anno 2010 parte stabile e variabile ;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 117 bis del 25.11.2010 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state date alla stesse le necessarie direttive da seguire per la contrattazione decentrata integrativa 2010;
- che sulla base delle apposite intese intercorse tra le sopra citate parti (la delegazione pubblica e quella sindacale), con il verbale in data 02.12.2010 è stata approvata l'ipotesi di accordo del presente contratto collettivo decentrato integrativo;
- che il Revisore dei Conti, con propria nota in data 09.12.2010, ha esaminato la predetta ipotesi di accordo, riportata nel presente contratto, riconoscendola compatibile con i vincoli di bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 5 del CCNL;

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. _____ in data _____, ha approvato la bozza del presente contratto decentrato in questione, autorizzando il Presidente della Delegazione Comunale a sottoscriverla;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite si definisce la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009 nei contenuti di seguito riportati:

ART. 1) - FONDO EX ART. 15 C.C.N.L. 1/4/99:

L'ammontare del fondo ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99, per l'anno 2010 è pari a € 25.907,14 come da determina n. 59 bis in data 25.11.2010 del Responsabile del Servizio Finanziario, che viene così ripartito:

- elementi retributivi fissi (quota A) € 25.826,67
- risorse variabili (quota B) € 80,47

ART. 2) - DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO.

A) IL TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO viene così utilizzato e ripartito:

Indennità di comparto: è riconosciuta a tutto il personale in servizio negli importi fissati dal CCNL vigente ed è già stata erogata per l'anno 2010. La somma complessiva destinata all'indennità di comparto ammonta ad annue € 2.830,50;

Progressione economica orizzontale

La somma complessiva da destinare alla progressione economica per l'anno 2010 è pari a € 11.395,28. Non si prevedono progressioni nel predetto anno.

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE viene così utilizzato e ripartito:

Responsabilità di 2° grado: è confermata secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti per una spesa complessiva annua quantificata in € 2.500,00, prevista per n. 1 unità di personale in cat C;

Indennità di specifica responsabilità (art. 17 c.2 lett i) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.
Non è prevista.

Indennità di rischio (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i. E' confermata secondo le modalità e i criteri già previsti negli anni precedenti per una spesa complessiva annua di € 720,00. Detta indennità è riconosciuta a n. 2 dipendenti a tempo indeterminato.

Indennità di disagio (art. 17 c.2 lett e) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.
È confermata secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti per una spesa complessiva annua quantificata in € 1.239,60 per disagio. Detta indennità è riconosciuta a n. 2 dipendenti a tempo indeterminato.

Indennità di reperibilità (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.
Non è prevista.

Indennità di maneggio valori: E' prevista la concessione dell'indennità di maneggio valori per l'importo di € 86,80 a favore di n. 1 dipendente istruttore cat C;

Fondo per la produttività collettiva ex Art. 17 c. 2 letta a) C.C.NL. 1/4/99.

Il fondo annuo da destinare alla produttività di gruppo e/o individuale è determinato in complessive € 6.994,56 e dovrà essere liquidato mediante stesura della scheda individuale di valutazione annuale dell'attività svolta da ciascun Dipendente come da modello allegato, compilata dal Segretario Comunale con tutti i Responsabili di Servizio, che deve essere sottoscritta dal Dipendente per presa d'atto. La quota spettante a ciascun Dipendente verrà determinata proporzionalmente al punteggio conseguito fra tutti i dipendenti che abbiano ottenuto un risultato superiore a 380 punti; Non verrà riconosciuta al personale dipendente la retribuzione individuale in caso di applicazioni di sanzioni disciplinari superiori alla censura. La valutazione del dipendente è effettuata congiuntamente dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi ed è sottoposta al dipendente interessato per la sottoscrizione per presa visione.

Il Dipendente può presentare ricorso ad apposita Commissione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione suddetta è composta da un Rappresentante del Personale nominato dalle rsu, dal Segretario Comunale e da un membro esterno nominato dal Sindaco. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dall'Ufficio del Personale dell'ente. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Segretario convoca la Commissione e questa nei successivi 10 giorni decide a riguardo convalidando la valutazione o accettando il ricorso e procedendo contestualmente alla nuova valutazione.

C) TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE per specifiche destinazioni:
- fondo per incentivazione realizzazione OOPP previsto dall'art. 92 comma 5 del D.legisl. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti) per una spesa di € 80,47 riconosciuta al personale dell'ufficio tecnico;

ART. 3) - FORMAZIONE PERSONALE

Il Comune da atto che nell'anno 2010 è stato stanziato per la formazione un fondo quantificato in € 1.200,00 ed è utilizzato da ciascun settore sulla base del budget allo stesso assegnato. Si precisa che il personale ha anche usufruito di formazione gratuita organizzata da altri enti senza oneri per il comune. Le parti convengono che le eventuali ore di presenza ai corsi superiori al normale orario di lavoro giornaliero vengano recuperate dal dipendente senza maggior costo per l'ente.

ART. 4) - APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il comune darà attuazione al presente contratto dopo la sottoscrizione dello stesso da parte delle delegazioni trattanti dopo espletati tutti gli adempimenti previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE SINDACALE

C.I.S.L. Rappresentante Provinciale

Troiani Maria Rosa
[Signature]

U.I.L. Rappresentante Provinciale

Gallina Angelo
[Signature]

Componente R.S.U

Poscia Dorianò
[Signature]

DELEGAZIONE PUBBLICA


Il Presidente
Di Pietro Nicola
[Signature]

I Componenti

BERETTA Andrea
[Signature]

Giani Tania
[Signature]

Gregianin Oriana
[Signature]



ALLEGATI:

1. determina n. 59 bis del 25.11.2010 del Responsabile del Servizio Finanziario
2. verbale riunione del 2.12.2010 delegazione pubblica e sindacale per contrattazione decentrata dell'anno 2010;
3. nota in data _____ del Revisore dei Conti di attestazione e certificazione dei costi derivanti dalla C.C.N.L. anno 2010 e relativa relazione;
4. verbale deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;
5. tabella contenente il fondo 2010 ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99;
6. scheda di valutazione per la produttività;